

Bruxelles, 19.11.2012
COM(2012) 668 final

2012/0319 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

I regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare la raccolta degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La peculiarità dell'esercizio annuale di fissazione delle possibilità di pesca è costituita dalla sua natura di breve termine, essenzialmente dovuta alle modalità storiche con cui la PCP ripartisce tra le flotte nazionali dell'Unione lo spazio marittimo e le risorse che esso racchiude. È importante che tale accordo su scala europea, componente fondamentale della politica comune della pesca, continui ad essere rinnovato su base annua.

Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. L'Unione ha compiuto notevoli progressi in questo senso, predisponendo per i principali stock di interesse commerciale piani di gestione pluriennali cui devono conformarsi i regolamenti annuali sui TAC e sui livelli massimi di sforzo.

Campo di applicazione

La presente proposta riguarda le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nelle acque dell'Unione e in quelle extraunionali e alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione a seguito di decisioni adottate nel quadro di consessi multilaterali o bilaterali. Nella fase di preparazione dei negoziati internazionali, l'Unione definisce una posizione fondata su pareri scientifici e sui propri obiettivi politici, che si applicano anche a decisioni interne. L'esito di tali negoziati implica che l'Unione accetti di assumere obblighi nei confronti di parti terze. Nell'attuare tali decisioni nel diritto unionale, il margine di manovra dell'Unione si limita alla ripartizione interna fra gli Stati membri. Per quanto riguarda tale ripartizione, si applica il principio di stabilità relativa.

La presente proposta riguarda pertanto:

- gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o nell'ambito degli accordi con gli Stati costieri conclusi nel quadro della NEAFC;
- gli stock che sono tradizionalmente oggetto di scambi di contingenti o che presentano un interesse potenziale in questo senso: si tratta di stock che, pur non essendo gestiti congiuntamente, sono (o potrebbero essere) oggetto di scambi annuali di contingenti fra l'Unione e la Norvegia e/o altri paesi terzi;
- le specie oggetto di catture accessorie nella pesca della sogliola e della passera di mare, anche se non sono oggetto di scambi; l'inclusione di tali specie nella proposta è

dettata da un intento di coerenza con la progressiva transizione verso una gestione multispecifica o una gestione di pesca mista, secondo il caso;

- le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Tuttavia la maggior parte delle possibilità di pesca previste nella presente proposta reca l'annotazione "pm" (promemoria). Ciò si deve al fatto che

- i pareri relativi ad alcuni stock non saranno disponibili entro il termine previsto per l'adozione della proposta, oppure
- alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) saranno adottati in occasione delle riunioni annuali di queste organizzazioni, oppure
- i dati relativi agli stock delle acque groenlandesi e a quelli gestiti congiuntamente o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi previste per novembre e dicembre 2012.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca (PCP) e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La Commissione ha seguito gli orientamenti definiti nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto processo di "anticipazione" (front-loading).

Nel settembre 2012 la Commissione ha inoltre organizzato un incontro delle parti interessate, durante il quale sono state presentate e discusse le conclusioni dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

Ricorso al parere di esperti

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, la Commissione ha consultato due principali organizzazioni specializzate: il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e lo CSTEP. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dagli esperti del CIEM e utilizzato conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione d'impatto

La proposta è volta essenzialmente ad attuare misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Sintesi delle misure proposte

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo della PCP volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

Applicazione

Le disposizioni nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2013, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2014, e di taluni TAC soggetti a cicli stagionali specifici (p. es. il capelin nelle acque groenlandesi).

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la seguente ragione: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri, che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative che spettano alle autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto concerne i requisiti relativi alla gestione dello sforzo.

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

Illustrazione dettagliata della proposta

La presente proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per quanto riguarda i limiti di cattura e la gestione dello sforzo in generale, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto processo di "anticipazione" (front-loading) illustrati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo) e nella comunicazione della Commissione al Consiglio "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013" (COM(2012) 278 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2013.

Come sopra indicato, la proposta include anche le limitazioni di cattura convenute nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Riguardo alla gestione dello sforzo nella pesca del merluzzo bianco, proseguirà nel 2013 il regime basato sui kilowatt-giorni applicato dal 2009.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce dei pareri formulati dai consigli consultivi regionali.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ciascuno stock o gruppo di stock, nonché, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o gruppo di stock e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) È necessario conferire competenze alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda un eventuale aumento del TAC e del contingente spettanti all'Unione per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO.

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (5) È necessario conferire competenze alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revisione dei contingenti di capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Groenlandia.
- (6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei limiti di cattura per determinati stock di specie dal ciclo vitale breve, è necessario conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la revisione dei TAC alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel corso del primo semestre del 2013. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione².
- (7) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi alla revisione dei TAC di tali stock di specie dal ciclo vitale breve.
- (8) Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata deve dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni aggiuntive devono pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò consente una registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto attualmente un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. Il ricorso a tali sistemi deve essere fatto nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³.
- (9) Per garantire che queste prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di

² GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito delle prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al contingente totale assegnato alla nave partecipante, e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto contingente totale è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì necessario evitare trasferimenti di contingenti tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano.

- (10) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.
- (11) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord⁴, dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock⁵ ("Piano per il merluzzo bianco") e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁶.
- (12) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.
- (13) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁷, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (14) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie devono pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (15) Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.

⁴ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁵ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁶ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

⁷ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

- (16) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008⁸.
- (17) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia⁹, le Isole Færøer¹⁰, la Groenlandia¹¹ e l'Islanda¹², l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. [Sintesi delle consultazioni da inserire dopo la loro conclusione, alla fine del 2012]
- (18) L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni di gestione della pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2013, e segnatamente le possibilità di pesca per le navi dell'UE. Tali possibilità di pesca devono essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (19) Le organizzazioni regionali di gestione della pesca possono autorizzare trasferimenti e scambi di contingenti tra parti contraenti. Al fine di facilitare tali trasferimenti e scambi di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti, la Commissione deve poter approvare i trasferimenti e gli scambi di contingenti tra l'Unione ed altre parti contraenti previa notifica da parte degli Stati membri. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a discutere con altre parti contraenti i trasferimenti e gli scambi di contingenti e, se del caso, a presentare proposte di massima per i trasferimenti previsti di contingenti. Una volta approvato il trasferimento, la Commissione deve notificarlo all'organizzazione interessata e adottare, mediante atti di esecuzione, le possibilità di pesca che ne derivano. Il trasferimento non deve incidere sulla vigente ripartizione delle possibilità tra gli Stati membri in conformità del principio di stabilità relativa.
- (20) Nella 34a riunione annuale del 2012 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2013 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura in vista dell'aumento del TAC fissato per il 2013 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO qualora risultino

⁸ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁹ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

¹⁰ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

¹¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

¹² Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

soddisfatte talune condizioni connesse alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può informare il segretario esecutivo dell'organizzazione che, per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO, sono state osservate catture per unità di sforzo più elevate del normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2013 è confermato dalla NAFO, è opportuno che esso venga attuato nel diritto dell'Unione. La Commissione deve essere pertanto autorizzata ad adottare un atto di esecuzione al fine di adeguare le possibilità di pesca supplementari risultanti per l'Unione.

- (21) Nella 83a riunione annuale del 2012 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (22) Nella riunione annuale del 2012 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato [sintesi delle misure da inserire dopo la riunione annuale di novembre 2012]. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (23) Nella riunione annuale del 2012 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. È opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC siano attuate nel diritto dell'Unione.
- (24) La prima riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 28 gennaio al 1° febbraio 2013. Fino alla celebrazione di tale riunione annuale è opportuno mantenere in vigore le vigenti misure transitorie, attuate dal regolamento (UE) n. 44/2012.
- (25) Nella riunione annuale del 2012 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) [sintesi delle misure da inserire dopo la riunione annuale di ottobre 2012]. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (26) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (27) La 9a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) svoltasi nel 2012 [sintesi delle misure da inserire dopo la riunione annuale di dicembre 2012]. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (28) Nella riunione annuale del 2012 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (29) Nella riunione annuale del 2012 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) [sintesi delle misure da inserire dopo la riunione di ottobre-novembre 2012]. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

- (30) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1° dicembre al 30 novembre, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (31) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹³, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (32) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che devono applicarsi dal 1° febbraio 2013, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che devono avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 28. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (33) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

¹³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
- a) limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014;
 - b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014;
 - c) possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e
 - d) possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 28 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014.

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) alle navi dell'UE; e
- b) alle navi di paesi terzi operanti nelle acque UE.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "nave dell'UE", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- b) "nave di un paese terzo", un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
- c) "acque UE", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
- e) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

- g) "apertura di maglia", l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008¹⁴.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009¹⁵;
- b) "Skagerrak", la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat", la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009¹⁶;
- e) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009¹⁷;
- f) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale¹⁸;
- g) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico¹⁹;
- h) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004²⁰;

¹⁴ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

¹⁶ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

¹⁸ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

¹⁹ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

- i) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnid tropicali), la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica²¹;
- j) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano²²;
- k) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale²³ e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- l) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale²⁴;
- m) "acque d'altura del Mare di Bering", la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per le navi dell'UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

²⁰ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

²¹ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

²² L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

²³ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

²⁴ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

2. Le navi dell'UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio²⁵ e nelle relative disposizioni di applicazione.
3. La Commissione rivede i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e del relativo protocollo.
4. Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2013, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2:
 - a) lo stock di cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento;
 - b) lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV; e
 - c) lo stock di spratto e le catture accessorie connesse nelle acque UE della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.
5. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Gli atti suddetti restano in vigore per il periodo di attuazione del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013.

Articolo 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

²⁵ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

2. Il quantitativo supplementare che può essere concesso da uno Stato membro per un determinato stock alle navi battenti la sua bandiera non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. L'assegnazione a una nave di un quantitativo supplementare è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (in appresso denominati congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
 - (1) il 75% dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;
 - (2) il 30% del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove.
 - c) tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo;
 - d) una volta esaurito il quantitativo individuale attribuitole per un qualsiasi stock, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;
 - e) con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, non sono autorizzati trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato tra le navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate e le navi che non partecipano a tali prove.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto 1, uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
 - a) il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10%;
 - b) l'inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

- c) non sia superato il limite complessivo del 75% dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.
5. Ogniquale volta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
- a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
 - d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
 - e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto 1. In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta idonee misure per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
- b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'UE non è ancora esaurita.

Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

- a) lo Skagerrak;
- b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
- c) la sottozona CIEM IV;
- d) le acque UE della divisione CIEM IIa; e
- e) la divisione CIEM VIIId.

Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002²⁶ che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso di pesca per acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2013 il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

²⁶ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11
Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2013: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Divieti

1. Alle navi dell'UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
- a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;
 - b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. .../2013^{27,28};
 - c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

²⁷ Regolamento (UE) n. .../2013 del Consiglio, del ..., che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L ...).

²⁸ GU: inserire il numero del regolamento nel documento 18591/11 e completare il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina.

Capo II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14 *Autorizzazioni di pesca*

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15 *Trasferimenti di contingenti*

1. Ove le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca prevedano trasferimenti e scambi di contingenti, la Commissione, previa notifica degli Stati membri, può approvare trasferimenti e scambi di contingenti con altre parti contraenti di tali organizzazioni. Una volta approvati, la Commissione notifica i trasferimenti e gli scambi di contingenti al segretariato dell'organizzazione in conformità delle norme da essa stabilite.
2. Prima della notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esaminare la possibilità di effettuare trasferimenti e scambi di contingenti con altre parti contraenti e se del caso, presentare proposte di massima per i trasferimenti previsti di contingenti.
3. Una volta approvati e notificati, la Commissione modifica i contingenti in questione mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
4. L'assegnazione di possibilità di pesca risultanti da tali trasferimenti di contingenti con altre parti contraenti di organizzazioni regionali di gestione della pesca non incide sulla vigente ripartizione delle possibilità tra gli Stati membri in conformità del principio di stabilità relativa.

SEZIONE 1 ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di navi dell'UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi dell'UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 17

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato nell'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 15 aprile al 15 maggio 2013.

Articolo 18

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 19

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 20

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 21

Pesca sperimentale

1. Nel 2013 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus* spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1° giugno 2013.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate

raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2013/2014

1. Durante la campagna di pesca 2013/2014 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, in ogni caso entro il 1° giugno 2013:
 - a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
 - b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 3

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

1. Il numero massimo di navi dell'UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi dell'UE dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

SEZIONE 4

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 al livello totale di 78 610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 26

Pesca pelagica - TAC

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 25, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 27

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

- a) al livello medio dei parametri relativi alle catture o allo sforzo su quel periodo; e
- b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 28
Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2013 o dal 18 novembre 2013 al 18 gennaio 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2013, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre:
 - a) a registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
 - b) a comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 29

Divieto di pesca di squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio spettro (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 30

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 31

Zona di divieto per la pesca con dispositivi FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) tra le ore 00:00 del 1° luglio 2013 e le ore 24:00 del 30 settembre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - a) utilizzi o predisponga FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;
 - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 32

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

- a) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;

- b) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 33

Limitazioni del numero di navi dell'UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

**SEZIONE 8
MARE DI BERING**

Articolo 34

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

**SEZIONE 9
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO**

Articolo 35

Aumento del TAC per la musdea americana

Nel caso in cui la NAFO aumenti il TAC per lo stock di musdea americana conformemente alle procedure da essa previste, la Commissione può rivedere il TAC e i contingenti relativi allo stock di musdea americana nella suddivisione NAFO 3NO per mezzo di atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

**TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE
ACQUE UE**

Articolo 36

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 37
Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 38
Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque UE;
 - b) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque UE;
 - c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Raja alba*) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque UE;
 - f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XII;
 - g) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque UE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 40
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Tuttavia l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi dell'UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA : Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque UE della zona COPACE

ALLEGATO IB : Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

ALLEGATO IC : Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID: Specie altamente migratorie – Tutte le zone

ALLEGATO IE : Antartico - Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF : Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG : Tonno rosso del sud – Tutte le zone

ALLEGATO IH : Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ : Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId

ALLEGATO IIB: Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicereello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV

ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'UE operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI: Zona della convenzione IOTC

ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è riportata in appresso una tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon spp.</i>	CGE	Granchi rossi di fondale
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes spp.</i>	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis spp.</i>	PAI	Granchi
<i>Penaeus spp.</i>	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è riportata esclusivamente a fini esplicativi:

Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>

Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Granchi rossi di fondale	CGE	<i>Chaceon</i> spp.
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.

Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus spp.</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>

Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE UE DELLA ZONA COPACE

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OTH/*2A3A4).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicereello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona: acque EU delle zone di gestione del cicereello⁽¹⁾

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Germania	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Svezia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Norvegia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Totale	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

(1) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
---------	---------------------------------	-------	--

Germania	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	(1)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)	
Altri	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>	(1)	
	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (USK/04-C.)
---------	---------------------------------	-------	---------------------------------------

Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>		
	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2) (3) (4)		
	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).		
(3)	Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare <i>pm</i> t (OTH/*5B67-).		
(4)	Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di <i>pm</i> t per la molva (LIN/*5B67-) e <i>pm</i> t per il brosmio (USK/*5B67-), sono interscambiabili fino a <i>pm</i> t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinent e		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i> ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Condizioni speciali: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
---------	---	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾	

TAC *pm*

- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
- (2) Di cui fino a *pm* t possono essere prelevate nelle acque UE delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud
di 62° N (HER/*04N-)

Unione *pm*

Specie:	<i>Aringa</i> ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		
(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.			

Specie:	<i>Aringa</i> ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IV, VIId e acque UE della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	<i>pm</i> (3)	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> (3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (3)		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3)	Condizioni speciali: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
---------	--	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	(1)	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1)	
Svezia	<i>pm</i>	(1)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	(2)	

TAC *pm*

- (1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
- (2) Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi
della zona IV
(COD/*04N-)

Unione *pm*

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.			

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIId (COD/07D.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.			

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (DAB/2AC4-C) per la limanda; (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nella zona VI, nelle acque UE e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus</i> <i>aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus</i> <i>aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (HAD/2AC4.)
---------	---	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	
Germania	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV
(HAD/*04N-)

Unione	<i>pm</i>
--------	-----------

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus</i> <i>aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.			

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus</i> <i>aeglefinus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque UE della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Può essere prelevato nelle acque UE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizioni speciali:			
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
	Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)		
Unione	<i>pm</i>		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
---------	--	-------	---

Svezia *pm* ⁽¹⁾ TAC precauzionale.

Unione *pm*

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
---------	---	-------	---

Danimarca *pm* TAC analitico.

Regno Unito *pm*

Unione *pm*

TAC *pm*

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> (1)		
Spagna	<i>pm</i> (1)(2)		
Francia	<i>pm</i> (1)		
Irlanda	<i>pm</i> (1)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)		
Portogallo	<i>pm</i> (1)(2)		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i> (1)		
Norvegia	<i>pm</i>		

TAC *pm*

- (1) Condizioni speciali: di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
- (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (WHB/8C3411)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Condizioni speciali: di cui fino al 68% può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).			

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
TAC	<i>pm</i>		
(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.			
(2) Condizioni speciali: le catture nella zona IV non devono superare <i>pm</i> t, vale a dire il 25% del contingente di accesso della Norvegia.			

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (LEM/2AC4-C) per la limanda; (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) ⁽³⁾
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Estonia	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		

TAC *pm*

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).
- (3) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009²⁹ e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009³⁰.

²⁹ Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

³⁰ Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Germania	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ^{(1) (2)}		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare <i>pm</i> t (OTH/*6X14.).		
(2)	Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di <i>pm</i> t per la molva e <i>pm</i> t per il brosmio, sono interscambiabili fino a <i>pm</i> t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Svezia	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque UE della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.			

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

(1) Da prelevare a nord di 56° 30' N.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (2) (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato; (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Estonia	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	<i>pm</i> (3)	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> (3)	.	
Germania	<i>pm</i> (3)		
Francia	<i>pm</i> (3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (3)		
Svezia	<i>pm</i> (1) (2) (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (3)		
Unione	<i>pm</i> (1)(3)		
Norvegia	<i>pm</i> (4)		

TAC Non pertinente

- (1) Condizioni speciali: comprese *pm* t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).
- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a *pm* t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per *pm* t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, internazionali zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.)	acque della dal
Danimarca	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Svezia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Norvegia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i>		
Estonia	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lettonia	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	(1) (2)	
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(2) *pm t* aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2013	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	-------	--

Spagna	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	⁽¹⁾	.
Portogallo	<i>pm</i>	⁽¹⁾	
Unione	<i>pm</i>		

TAC Non
pertinente

- (1) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIb
(MAC/*08B.)

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	.	
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.			

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque UE delle zone II e IV (SOL/24-C.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SOL/*04-C.).			

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC precauzionale.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*03A).			

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i> ⁽⁴⁾	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽⁴⁾		
Germania	<i>pm</i> ⁽⁴⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽⁴⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽⁴⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽⁴⁾		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	<i>pm</i> ⁽³⁾		

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C.).

(3) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(4) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OTH/*2AC4C).

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	<i>pm</i> (3)	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i> (3)		
Germania	<i>pm</i> (1) (3)		
Spagna	<i>pm</i> (3)		
Francia	<i>pm</i> (1) (3)		
Irlanda	<i>pm</i> (3)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1) (3)		
Portogallo	<i>pm</i> (3)		
Svezia	<i>pm</i> (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (3)		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2°-14).		
(2)	Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (JAX/*04-C.).		
(3)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D).		

Specie:	Suro/sugarello e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	(1) (3)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	
Spagna	<i>pm</i>	(3)	
Francia	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	
Irlanda	<i>pm</i>	(1) (3)	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	
Portogallo	<i>pm</i>	(3)	
Svezia	<i>pm</i>	(1) (3)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	
Unione	<i>pm</i>		

TAC *pm*

- (1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*2A-14).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque UE delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	<i>pm</i>	⁽¹⁾	

TAC *pm*

- (1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*2A3A4).
- (2) Da pescare unicamente nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>	

TAC Non
pertinente

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
---------	-------------------	-------	--

Svezia *pm* ⁽¹⁾⁽²⁾ TAC precauzionale.

Unione *pm*

TAC Non pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Condizioni speciali: di cui non oltre *pm* t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
---------	--------------	-------	--

Unione Non pertinente TAC precauzionale.

Norvegia *pm* ⁽¹⁾

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	Non (1)		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i> (2)		
TAC	Non		
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Limitatamente alle zone IIa e IV(OTH/*2A4-C).		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLE ZONE NAFO 0 E 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PCR/N1GRN)
Irlanda	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾	.	
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Polonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Finlandia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Norvegia	<i>pm</i> ⁽²⁾		

TAC *pm*

- (1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque UE a nord di 62° N.

Condizioni speciali:

Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di *pm* t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Grecia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	<i>pm</i> (1)(2)	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non pertinente

- (1) Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013.
- (2) Non oltre l'80% del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale per nave:

Zona	Confine
1. Groenlandia orientale (COD/N64E44)	A nord di 64° N e ad est di 44° O
2. Groenlandia orientale (COD/S64E44)	A sud di 64° N e ad est di 44° O
3. Groenlandia occidentale (COD/GRLW44)	A ovest di 44° O

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	<i>pm</i> (3)	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	<i>pm</i> (3)		
Portogallo	<i>pm</i> (3)		
Regno Unito	<i>pm</i> (3)		
Altri Stati membri	<i>pm</i> (1)(3)		
Unione	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.		
(2)	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
(3)	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
---------	--	-------	---

Portogallo *pm*

Unione *pm*

[Norvegia *pm*] ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

[(1) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*514GN).]

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN)
---------	--	-------	---

Unione *pm*

[Norvegia *pm*] ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

[(1) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare con palangari (HAL/*N01GN).]

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Unione *pm* ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514GRN) e *Macrourus berglax* (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
---------	-------------------------------------	-------	--

Unione *pm* ⁽¹⁾

TAC Non pertinente

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN) e (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	IIb (CAP/02B.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------

Unione *pm*

TAC *pm*

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Danimarca *pm*

Regno Unito *pm*

Svezia *pm*

Germania *pm*

Tutti gli Stati *pm* ⁽¹⁾⁽²⁾

Unione *pm* ⁽³⁾

[Norvegia *pm*] ^[(4)]

TAC Non

(1) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

(2) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

(3) Da pescare dal 20 giugno 2013 al 30 aprile 2014.

[(4) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.]

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus</i> <i>aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi	<i>pm</i>		
Regno	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>	⁽¹⁾	

(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (LIN/05B-F.) per la molva; (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
[Norvegia	<i>pm</i>]	[(1)]	
TAC	Non pertinente		
[(1)	Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.]		

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
---------	--	-------	--

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
---------	--	-------	--

Belgio *pm*

Germania *pm*

Francia *pm*

Paesi *pm*

Regno *pm*

Unione *pm*

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius</i> <i>hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
---------	--	-------	---

Germania *pm*

Regno *pm*

Unione *pm*

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius</i> <i>hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
---------	--	-------	--

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius</i> <i>hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN)
---------	--	-------	---

Germania *pm*

Unione *pm* ⁽¹⁾

[Norvegia *pm*] ^[(2)]

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Da pescare a sud di 68° N.

[(2) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescare unicamente nella zona NAFO 1.]

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius</i> <i>hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
---------	--	-------	---

Germania *pm*

Regno *pm*

Unione *pm* ⁽¹⁾

[Norvegia *pm*] ^[(2)]

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

[(2) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione.]

Specie:	Scorfani (acque pelagiche superficiali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Irlanda	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Lettonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Polonia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾	

(1) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2013.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
---------	---	---

Estonia	<i>pm</i>	(1)(2)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	<i>pm</i>	(1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Irlanda	<i>pm</i>	(1)(2)	
Lettonia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1)(2)	
Polonia	<i>pm</i>	(1)(2)	
Portogallo	<i>pm</i>	(1)(2)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)(2)	
Unione	<i>pm</i>	(1)(2)	

TAC *pm* (1)(2)

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

(2) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2013.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC *pm*

- (1) La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2013 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
- (2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche) <i>Sebastes spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1F14G)
---------	--	---

Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	
[Norvegia	<i>pm]</i> ^[(3)]	

TAC Non
pertinente

- (1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche.
- (2) Condizioni speciali: i contingenti possono essere prelevati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte del contingente catturata in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*51214). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

- [(3) Quantitativo assegnato dal contingente dell'Unione, da pescarsi esclusivamente nella NEAFC box definita nella nota in calce 2 (RED/*5-14N).].

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
---------	----------------------------------	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	
Unione	<i>pm</i>	(1) (2) (3)	

TAC Non

- (1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(2) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2013.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
---------	----------------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		

TAC Non

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
---------	--------------	-------	---

Germania	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		

Specie:	Pesce piatto <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007³¹.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.

³¹ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	157	TAC analitico.	
Germania	657	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	157	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	157		
Polonia	535		
Spagna	2 019		
Francia	282		
Portogallo	2 770		
Regno Unito	1 315		
Unione	8 049		
TAC	14 113		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128	(1)	TAC analitico.
Lettonia	128	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	128	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	227	(1)	
Unione	Non pertinente	(1)(2)	

TAC 611

(1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2013.

(2) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 17 000

(1) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	96	TAC analitico.	
Lettonia	96	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	96	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	96		
Spagna	76		
Portogallo	20		
Unione	480		
TAC	8 600		

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non ⁽²⁾⁽³⁾ pertinente		

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

- (2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

- (3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	312	TAC analitico.	
Germania	318	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	44	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	22		
Spagna	4 262		
Portogallo	1 782		
Unione	6 738		
TAC	11 493		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona: NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Spagna	3 403	TAC analitico.
Portogallo	660	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	283	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	62	
Unione	4 408	
TAC	7 000	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	457	TAC analitico.
Germania	314	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	457	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	457	
Unione	1 685	
TAC	6 500 ⁽¹⁾	

1) Questo TAC include 500 tonnellate di contingente trasferite all'Unione da un'altra parte contraente della NAFO.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	233 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	6 500 ⁽¹⁾		

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO; entro il 1° luglio 2013 può essere pescato un quantitativo massimo di 3 250 t. Una volta esaurito il TAC o il quantitativo intermedio di 3 250 t, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Portogallo	5 229 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 000 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	20 000 ⁽¹⁾		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2 e divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Lituania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico.	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	588	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 000		

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE045WM)
Cipro	<i>pm</i> (4)	TAC analitico.	
Grecia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i> (2) (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> (2) (3) (4)		
Italia	<i>pm</i> (4) (5)		
Malta	<i>pm</i> (4)		
Portogallo	<i>pm</i>		
Altri Stati membri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i> (2) (3) (4) (5)		

TAC *pm*

- (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
- (2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

- (3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	<i>pm</i> (*)
Unione	<i>pm</i>

- (*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

- (4) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

- (5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
Altri Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	<i>pm</i> ⁽²⁾	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Portogallo	<i>pm</i> ⁽²⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		

- (1) Il numero di navi dell'UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a *pm* unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007³².
- (2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

³² Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Portogallo	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IE

ANTARTICO ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	---

TAC	(2) <i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	------------------	--

(1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S,
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(2) Ad eccezione di un quantitativo massimo di *pm t* per scopi di ricerca o come catture accessorie.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
---------	---	---

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O *pm*
a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483A)

Zona di gestione B: da 43° 30' O *pm*
a 40° O – da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483B)

Zona di gestione C: da 40° O *pm*
a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S
(TOP/*F483C)

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2013 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
---------	---	---

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

Specie:	Austrorluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: FAO 48.4 Antartico meridionale (TOP/F484S.)
---------	--	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
---------	---	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 48 (KRI/F48.)
---------	---	----------------------------

TAC *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali:

nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.) *pm*

Divisione 48.2 (KRI/*F482.) *pm*

Divisione 48.3 (KRI/*F483.) *pm*

Divisione 48.4 (KRI/*F484.) *pm*

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
---------	---	--

TAC	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----------	--

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E *pm*
(KRI/*F-41W)

Divisione 58.4.1 a est di 115° E *pm*
(KRI/*F-41E)

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona: FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
---------	---	--

TAC	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	-----------	--

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E *pm*
(KRI/*F-42W)

Divisione 58.4.2 a est di 55° E *pm*
(KRI/*F-42E)

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
---------	--	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi <i>Paralomis spp.</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
---------	----------------------------------	---

TAC *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
---------	-------------------------------------	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
---------	--------------	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
---------	----------------------------	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
---------	--	--

TAC (1) *pm* TAC analitico.
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	<i>pm</i>	TAC precauzionale

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CGE/F47NAM)
TAC	<i>pm</i>	TAC precauzionale

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon spp.</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CGE/F47X)
TAC	<i>pm</i>	TAC precauzionale

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
---------	---	----------------------------

TAC *pm* TAC precauzionale

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	--

TAC *pm* TAC precauzionale

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
---------	--	---

TAC *pm* TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
Unione	10 ⁽¹⁾	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	10 949	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	<i>pm</i>	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 790,5	TAC analitico.	
Paesi Bassi	7 360,2	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	4 725	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	8 124,3		
Unione	27 000		

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLO SKAGERRAK, NELLA PARTE DELLA DIVISIONE CIEM IIIa NON APPARTENENTE ALLO SKAGERRAK E AL KATTEGAT, NELLA SOTTOZONA CIEM IV, NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM IIa E NELLA DIVISIONE CIEM VIII

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2013, dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003³³ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

5. GESTIONE

5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.

³³ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
TR2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
TR3	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
BT1	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
BT2	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
GN	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
GT	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
LL	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

ALLEGATO IIB

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa, IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi dell'UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia.


3. Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Rettangoli statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

4. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2013.

Allegato IIB, appendice 1

Zone di gestione del cicerello



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	<i>pm</i>	DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18	<i>pm</i>
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	<i>pm</i>	DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14	<i>pm</i>
	Sgombro		Non pertinente	<i>pm</i> ³⁴
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	<i>pm</i>	DK: 450 UK: 30	<i>pm</i>

³⁴

Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT³⁵

1. Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

3. Numero massimo di navi dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

³⁵ I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta ³⁶
Peschierecci con reti da circuizione	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci con palangari	<i>pm</i> ³⁷	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci con lenze e canne	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci con lenze a mano	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci da traino	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Altre navi per la pesca artigianale ³⁸	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta ³⁹
Peschierecci con reti da circuizione	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci con palangari	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Tonniere con lenze e canne	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci con lenze a mano	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Peschierecci da traino	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Altre navi per la pesca artigianale	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

³⁶ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

³⁷ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

³⁸ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

³⁹ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

5. Numero massimo di tonnage impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnage
Spagna	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i> ⁴⁰

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Grecia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>	<i>pm</i>

⁴⁰ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Grecia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁴¹	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013

⁴¹ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico, a est di 79°20' E e fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2013
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.		
(2) Escluse le acque soggette a giurisdizione nazionale (ZEE).		

PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI
PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
NEL 2011/2012

Sottozona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t) ⁽¹⁾		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013	SSRU A, B, D, F e H: <i>pm</i> SSRU C: <i>pm</i> SSRU E: <i>pm</i> SSRU G: <i>pm</i>	Totale <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013	SSRU A: <i>pm</i> SSRU B, C e D: <i>pm</i> SSRU E: <i>pm</i>	Totale <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>
58.4.3a.	Tutta la divisione	Dal 1° maggio al 31 agosto 2013		Totale <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>	Tutta la divisione: <i>pm</i>
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013	SSRU A: <i>pm</i> SSRU s B, C e G: <i>pm</i> SSRU s D, E e F: <i>pm</i> SSRU s H, I e K: <i>pm</i> SSRU s J e L: <i>pm</i> SSRU M: <i>pm</i>	Totale <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A: <i>pm</i> SSRU B, C e G: <i>pm</i> SSRU D, E e F: <i>pm</i> SSRU H, I e K: <i>pm</i> SSRU J e L: <i>pm</i> SSRU M: <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A: <i>pm</i> SSRU B, C e G: <i>pm</i> SSRU D, E e F: <i>pm</i> SSRU H, I e K: <i>pm</i> SSRU J e L: <i>pm</i> SSRU M: <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A: <i>pm</i> SSRU B, C e G: <i>pm</i> SSRU D, E e F: <i>pm</i> SSRU H, I e K: <i>pm</i> SSRU J e L: <i>pm</i> SSRU M: <i>pm</i>
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2012 al 31 agosto 2013	SSRU A: <i>pm</i> SSRU B: <i>pm</i> SSRU s C, D, E, F e G: <i>pm</i> SSRU H: <i>pm</i> SSRU I: <i>pm</i>	Totale <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A e B: <i>pm</i> SSRU C, D, E, F e G: <i>pm</i> SSRU i: <i>pm</i> SSRU I: <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A e B: <i>pm</i> SSRU C, D, E, F e G: <i>pm</i> SSRU H: <i>pm</i> SSRU I: <i>pm</i>	<i>pm</i> SSRU A e B: <i>pm</i> SSRU C, D, E, F e G: <i>pm</i> SSRU H: <i>pm</i> SSRU I: <i>pm</i>

(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

- razze: 5% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure *pm t*, se tale quantitativo è maggiore;
- *Macrourus* spp.: 16% del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure *pm t*, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;
- altre specie: *pm t* per SSRU.

Allegato V, parte B, appendice**Elenco delle piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units - SSRU)**

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1° 30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

Regione	SSRU	Confine
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73° 10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73° 10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

Regione	SSRU	Confine
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.
	G	Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.
	I	Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa vicino a 169° 30' E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70° 50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	D	Da 70° 50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50' S.

Regione	SSRU	Confine
	E	Da 70° 50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	F	Da 70° 50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE
ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (in tonnellate):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: specificare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato⁴²:

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione⁴³:

Tipo di prodotto	% delle catture	Coefficiente di conversione ⁴⁴

⁴² La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

⁴³ Informazione da fornire per quanto possibile.

⁴⁴ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
48.1												
48.2												
48.3												
48.4												
48.5												
48.6												
58.4.1												
58.4.2												
88.1												
88.2												
88.3												

Sottozona/Divisione

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1a parte della rete		
2a parte della rete		
3a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple⁴⁵: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in %)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100%

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini⁴⁶: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi e i modelli di pesca:

⁴⁵ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

⁴⁶ In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

1. Numero massimo di navi dell'UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>	<i>pm</i>

2. Numero massimo di navi dell'UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>	<i>pm</i>

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi dell'UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Venezuela ⁴⁷	Lutiani (acque della Guiana francese)	<i>pm</i>	<i>pm</i>

⁴⁷

Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.